

N. 15022/2015 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA  
SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.5.2016, nella causa promossa da:

... nato a Kamgbunli (Ghana) il giorno  
elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale 5/2, presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 46674/2015 emesso in data 22.9.2015 e notificato in data 6.11.2015

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

*Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25* ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e *19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150* ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ... ")



### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. \_\_\_\_\_ cittadino ghanese, ha presentato alla Questura di Imperia domanda per "richiesta di asilo politico" : nel corso dell'audizione egli ha dichiarato di aver abbandonato il Ghana a causa dei problemi avuti in quanto omosessuale.

Egli ha infatti riferito che all'età di 18 anni avrebbe iniziato una relazione sentimentale con un compagno di scuola e che, scoperto, si sarebbe trovato a fuggire per non essere arrestato.

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data \_\_\_\_\_ ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo il suo racconto non credibile perché estremamente generico e confuso in merito alla relazione avuta, al periodo in cui la stessa sarebbe iniziata, all'episodio della scoperta da parte della Polizia ed alla sua fuga.

Inoltre, ad avviso della Commissione, egli non avrebbe saputo fornire un racconto personale coerente e lineare del processo attraverso il quale avrebbe preso coscienza del proprio orientamento sessuale.

Con ricorso depositato il \_\_\_\_\_ il signor \_\_\_\_\_ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci, pur avendo il primo fatto pervenire breve memoria, e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All'udienza fissata per il giorno 2.5.2016 è stato ascoltato il ricorrente con l'ausilio di un interprete, comprendendo poco il primo la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

\*\*\*

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,*



*oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".*

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda*" e che impongono una



valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che il signor \_\_\_\_\_ abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In effetti, la particolarità del caso in esame, non può prescindere dal considerare, in primo luogo che, come condivisibilmente sottolineato dalla sua difesa, il ricorrente è reduce da uno stato di stress post-traumatico, con conseguente distacco emotivo e perdita della memoria, sicché non appare esigibile da parte del richiedente una maggiore enfasi emotiva rispetto a quella dimostrata innanzi alla Commissione, che, dalla sua assenza, ha tratto, invece, elementi a sfavore della sua credibilità.

Innanzi a questo Giudice il richiedente ha inoltre, seppur faticosamente, ripercorso, con dovizia di particolari, il proprio personalissimo vissuto raccontando: *“Io ho lasciato il Ghana perché io sono gay ed in quel Paese l'omosessualità è punita severamente. Io ho capito di essere gay quando avevo 16 anni ed ho avuto una relazione con un mio amico, che avevo conosciuto a scuola. Io in tutto questo tempo ho avuto solo questa relazione quando io ho incontrato questo ragazzo nella scuola secondaria quando avevo 17 anni e la relazione ha avuto una breve durata perché quando stavo nella mia città non avevo avuto relazioni.*

*ADR: La nostra relazione non è iniziata subito perché all'inizio avevo paura di parlare di ciò che provavo, poi ne abbiamo parlato, è cominciata la relazione che è durato tre/quattro mesi.*



*Poi i miei genitori avevano sentito parlare di questa cosa e così sia i miei genitori sia la mia zona di provenienza sono di origine musulmana e mi hanno chiesto chiarimenti e mi avevano chiesto di concludere questa relazione ed io invece avevo portato questo ragazzo a casa mia, nascondendolo: preciso al riguardo che le case erano separate ancorchè collegate. Poi siamo usciti per comprare qualcosa e tornati a casa abbiamo visto che c'era della Polizia davanti a casa ed abbiamo iniziato a scappare e siamo andati via correndo e nella fuga ci siamo persi di vista. Mi sono nascosto da solo nella foresta per la notte, poi ho chiamato un amico di nome \_\_\_\_\_ e il fratello, che è camionista, mi ha aiutato ad andare in Burkina.*

*ADR: Preciso che io ho iniziato a dormire nella stessa stanza con quel ragazzo quando avevo 18 anni e poi è passato ancora del tempo prima che iniziasse la relazione, inizio avvenuto dopo circa qualche mese. Sono quindi andato dai miei genitori con questo ragazzo quando avevo circa 19 anni. (...)*

Si ritiene quindi che, diversamente da quanto valutato, dalla Commissione, il racconto del richiedente sia del tutto verosimile e credibile.

Stabilita la credibilità del ricorrente, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato.

Come già ricordato, l'art. 2 del D. Lgs. 2007 n. 251, coerentemente con la Convenzione di Ginevra, con la direttiva 2004/83/Ce e ora con la direttiva 2011/95/Ue definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno ...": nel caso in esame, sussiste certamente il timore di persecuzione a motivo di "appartenenza ad un determinato gruppo sociale", in quanto il ricorrente, pur non essendo omosessuale, è ormai irreversibilmente ritenuto tale dalla comunità sua di appartenenza, dalla Polizia, perfino dalla sua famiglia d'origine.

Per quanto riguarda la persecuzione, gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate - prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) ed il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione



possono assumere e tra questi, per quanto qui interessa, contempla il rischio di “azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionale o discriminatorie”.

Nella fattispecie in esame, l'art. 104 del codice penale del Ghana prevede come reato gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso con la reclusione da 5 a 25 anni.

Fin dal 2011 un interessante articolo del Corriere della Sera a firma di Riccardo Noury e Monica Ricci Sargentini intitolato “Ghana, la repressione silenziosa degli omosessuali” denunciava come “Nel silenzio della comunità internazionale in Ghana si combatte una guerra contro gli omosessuali e i transessuali. (...) Di certo a scatenare la rabbia contro i gay sono anche le comunità cristiana e musulmane ghanesi che hanno più volte chiesto allo Stato, anche scendendo in piazza, di usare la mano pesante contro quello che definiscono “Un atto demoniaco”. (...) Secondo alcune stime sono almeno 8mila gli omosessuali che vivono nella regione Centrale ed occidentale. Ma è una stima al ribasso dato che molti preferiscono vivere nascondendo il proprio orientamento sessuale (...) Nel 2010 un rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato americano aveva rilevato che “le relazioni tra persone dello stesso sesso sono discriminate in Ghana a causa di forti credenze socioculturali. Le persone LGBT devono affrontare una diffusa discriminazione compresi i tentativi di estorsione e atti di violenza da parte della Polizia. Gli uomini gay che finiscono in prigione subiscono spesso abusi fisici e sessuali”.

E più di recente, in un articolo dell’ “Africa Express” del settembre 2015 raccoglieva le dichiarazioni di George Boateng, candidato alle primarie del National Democratic Congress party, che ha dichiarato “Il Ghana è un Paese troppo indisciplinato, Reintrodurrò la pena di morte per i corrotti, gay e lesbiche” e l’aspirante presidente ha poi aggiunto “L’esecuzione sarà un evento pubblico, Tutti devono esser presenti, deve servire come deterrente per distogliere i cittadini del Ghana da compiere tali azioni”.

L’ultimo rapporto di Amnesty International 2015-2016 conferma a sua volta “Sono pervenute notizie di uso eccessivo della forza da parte della polizia nel contesto di manifestazioni e durante sgomberi di massa. Sono stati segnalati nuovi casi di tortura e altri maltrattamenti e le condizioni di vita nelle carceri sono rimaste motivo di preoccupazione. La violenza contro le donne è rimasta diffusa e ha destato particolare allarme il confinamento in campi isolati per stregoneria. Le persone Lgbti hanno affrontato discriminazioni e sono finite nel mirino di aggressioni. I tribunali hanno continuato a emettere condanne a morte. Il processo di revisione costituzionale è stato rimandato a causa di un ricorso giudiziario che contestava la legalità della commissione per l’attuazione della riforma costituzionale. A ottobre, la Corte suprema ha archiviato il caso. A



settembre, la polizia ha sparato gas lacrimogeni e impiegato manganelli per disperdere i partecipanti a una manifestazione pacifica, dopo un fallito tentativo di trovare un accordo sul percorso della marcia. La protesta era stata organizzata dall'Alleanza fate valere il mio voto, per chiedere un nuovo registro elettorale. A ottobre, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha visitato il Ghana per un controllo sulle raccomandazioni espresse in seguito a una sua precedente visita nel paese nel 2013. Pur riconoscendo che erano stati compiuti alcuni progressi, il Relatore ha espresso preoccupazione per il fatto che sia la polizia sia i servizi d'intelligence continuavano a ricorrere all'uso di tortura e altri maltrattamenti. Il Relatore ha inoltre rilevato la mancanza della diligenza dovuta e di tempestività dei meccanismi di vigilanza nell'indagare le accuse di tortura o altri maltrattamenti, oltre alla necessità di ampliare l'accesso all'istituto dell'assistenza legale d'ufficio e migliorarne l'efficacia. Il Relatore non ha riscontrato una significativa diminuzione del sovraffollamento nei centri di detenzione o un miglioramento nelle condizioni di vita all'interno del sistema correzionale del paese, rispetto ad esempio alla cattiva qualità dei servizi igienici e all'inadeguato regime alimentare ed in particolare che "le relazioni sessuali consensuali tra uomini sono rimaste reato e ci sono stati numerosi episodi di discriminazione, violenza e vessazione da parte della Polizia contro persone Lgbti".

Più in generale ed in diritto, con la sentenza 7.11.13, la Corte di Giustizia ha stabilito che gli artt. 9 e 10, della prima direttiva, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza di una sanzione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un determinato gruppo sociale, e che anche se il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per sé un atto di persecuzione, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese di origine che ha adottato siffatta legislazione deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

Peraltro, la Corte di Cassazione, aveva già affermato che "la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta". (Cass., 29.5.2012, n. 15981).



Per questi motivi, tenuto conto anche del positivo percorso di integrazione del ricorrente, la domanda del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione sussidiaria formulata in via gradata.

Per quanto attiene infine alle spese di lite, considerato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio, e vista la particolare natura del procedimento, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

**P.Q.M.**

-Accoglie il ricorso e per l'effetto

-Annulla il provvedimento impugnato, emesso in data \_\_\_\_\_ dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. \_\_\_\_\_/2015,

-Riconosce in capo al signor \_\_\_\_\_ lo status di rifugiato di cui al Capo III del D.Lgs. n. 251/2007,

-Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Genova, il

**IL GIUDICE**

Dott.ssa Laura Casale

